

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri               | Presidente  |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale          | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta           | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)  |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi             | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura |

nella seduta del 25/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

1. Con atto del 11.10.2010 il ricorrente ha censurato l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca nell'incasso di un assegno emesso da un terzo a suo favore. In particolare il ricorrente si è lamentato del mancato protesto dell'assegno e della circostanza che la comunicazione del mancato incasso e la restituzione del titolo non protestato sarebbero avvenuti in ritardo. Per questi motivi il ricorrente ha richiesto "la restituzione della somma di € 5.000,00", corrispondente a quanto riportato nell'assegno, a titolo di responsabilità della banca per "inadempimento contrattuale" e "responsabilità derivante da colpa (negligenza) nell'effettuazione dell'operazione richiesta".

Con nota del 18.11.2010 la banca ha respinto le accuse, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva sulla considerazione che ogni richiesta avrebbe dovuto essere avanzata nei confronti dell'emittente del titolo o "della società incaricata" dell'incasso. In ogni caso il mancato protesto non avrebbe comportato alcun effettivo danno al creditore (anche perché non vi era alcun girante).

Ciononostante la banca ha riconosciuto che l'assenza del protesto è dovuta "ad un mero disguido", anche se ha richiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare va brevemente ricostruito l'evento in questione. Il ricorrente era portatore di un assegno bancario tratto da un soggetto sulla filiale della banca sita in Milano. Egli ha



negoziato il titolo presso la filiale, della medesima banca, dove era correntista in Scafati. Ciò è avvenuto in data 30.4.2010 con girata da parte del beneficiario “per quietanza” e l’importo è stato accreditato “salvo buon fine” dalla banca sul conto corrente del ricorrente. Sul retro dell’assegno vi è la dicitura che l’assegno sarebbe stato negoziato il 3.5.2010.

Risulta, poi, che il titolo sarebbe stato restituito non protestato e l’importo in origine accreditato, sarebbe stato stornato il successivo 19.5.2010 dalla filiale di Scafati. Va anche osservato che lo storno è avvenuto con valuta di addebito del 19.5.2010 e senza alcuna commissione per l’incasso a carico del cliente.

Rispetto a tale evento il ricorrente lamenta una presunta responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nell’operazione di negoziazione dell’assegno.

Occorre, innanzitutto, sgombrare il campo dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, che è infondata. Com’è evidente, il rapporto era ed è tra il cliente e la banca, la quale è il soggetto incaricato all’incasso dell’assegno.

Respinta l’indicata eccezione, il primo punto che viene in rilievo è il mancato protesto dell’assegno. Effettivamente l’assegno non è stato protestato e la stessa banca ha riconosciuto che ciò è avvenuto “per un mero disguido”, pur eccependo di non aver causato danni al creditore.

Sulla questione questo Collegio si è già più volte espresso ed è da confermare l’orientamento per cui il mancato protesto da parte della banca non è, di per sé, fonte di responsabilità della banca quando manchi un girante. È stato evidenziato che *“il protesto, infatti, non risponde ad esigenze di ordine pubblico ma nasce come onere della parte. Esso è rivolto, com’è noto, ad evitare, soprattutto, che il portatore dell’assegno non perda l’azione di regresso contro il girante e gli altri obbligati, mentre è espressamente previsto che l’azione del portatore nei confronti del traente rimane impregiudicata (v. art. 45, co. 2, legge ass.) anche in mancanza di protesto (Cass., 4.5.1978, n. 2090). Nella specie questo pericolo non esiste posto che non vi è alcun girante, essendo il rapporto limitato al portatore ed al traente”* (così ABF - Collegio Napoli, 5.7.2010, n.670/2010; in senso parzialmente diverso ABF – Collegio Napoli 2.4.2010, n. 198/2010). Anche nel caso in esame sembra che il mancato protesto non ha prodotto danni (peraltro non dedotti né provati) al correntista.

L’altra questione che viene in evidenza è quella che riguarda il comportamento della banca nell’incasso dell’assegno e nel pagamento dello stesso.

Come già visto, il punto centrale è che l’assegno è stato emesso dal traente sulla medesima banca presso la quale il beneficiario ha negoziato lo stesso, sia pur trattandosi di due filiali diverse.

Non vi è dubbio, infatti, che entrambi i soggetti (creditore e debitore) avevano un conto corrente presso la stessa banca: uno presso la filiale di Milano, l’altro presso la filiale di Scafati. Cosicché il traente ha tratto l’assegno sulla filiale di Milano (pur essendo avvenuta l’emissione a Scafati), mentre il prenditore ha incassato l’assegno presso la filiale di Scafati.

Da ciò deriva, in sintesi, che l’assegno è stato tratto su piazza diversa, ma è stato incassato presso la stessa banca dove è stato tratto.

La banca si difende al riguardo genericamente osservando che l’accredito del cliente è avvenuto “salvo buon fine” e che alcune disposizioni contrattuali esonerebbero la banca da responsabilità. In realtà l’unica disposizione che attiene al tema è quella contenuta nell’art. 1, cap. 1, sez. 2, che esclude la responsabilità per il “mancato protesto di effetti per i quali risulti l’incasso per il tramite di succursale situata in località diversa dal luogo di pagamento”.

Non vi è, però, un analogo esonero di responsabilità per il ritardo nell'incasso, comunicazione e trasmissione del titolo se le due filiali si trovano in località diverse.

Vale la pena di osservare, peraltro, che non sembra che nella specie operi il sistema di scambio della stanza di compensazione, trattandosi del medesimo soggetto. L'incasso dell'assegno è avvenuto presso la banca dove il titolo è stato tratto (anche se, come visto, su diversa filiale). La filiale di Scafati avrebbe dovuto semplicemente inviare l'assegno alla filiale di Milano e non in stanza di compensazione. Nell'ambito del medesimo soggetto non può parlarsi, ovviamente, di compensazione. Tale assunto trova conferma in alcuni elementi. Innanzitutto al momento dell'incasso la filiale di Scafati ha fatto firmare il prenditore "per quietanza" e non con la formula di "girata per l'incasso". La banca, infatti, non doveva legittimarsi (con se stessa) per ottenere l'incasso dell'assegno, ma avrebbe dovuto pagarlo (e di qui la corretta firma "per quietanza") oppure restituirlo protestato. Si aggiunga che la banca non ha addebitato commissioni per l'incasso e, consapevole, dell'errore non ha stornato l'assegno con la stessa valuta di accredito, ma con quella successiva di addebito. Giova osservare, insomma, che il disguido sembra essere dipeso dal fatto che l'assegno, come accennato, è stato inviato erroneamente in stanza di compensazione.

Da ciò deriva che, effettivamente, la banca si è comportata illegittimamente, errando nella negoziazione del titolo e comunicando il tutto al cliente con grave ritardo. In altri termini, è da ritenere essersi consolidato, dopo circa diciannove giorni tra l'incasso (30.4.2010) e la comunicazione del mancato pagamento (19.5.2010), l'affidamento del cliente sulla circostanza che il titolo era stato pagato. Termine che va al di là del tempo massimo necessario per gestire e verificare il buon esito di un assegno tratto sulla medesima banca, anche se negoziato su filiale diversa. Acclarata, quindi, la responsabilità contrattuale della banca va riconosciuto il risarcimento richiesto in forma specifica nella misura dell'importo dell'assegno non pagato di € 5.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale dal 19.5.2010 (data di addebito dell'importo).

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale dal 19 maggio 2010.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alla spesa della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI